

AMBITO DISTRETTUALE DI TRADATE

CAPITOLATO D'APPALTO DEL SERVIZIO

per la promozione dei diritti e delle azioni di tutela dei minori con le loro famiglie
per l'Ambito Distrettuale di Tradate.

Periodo: 3 anni dalla data di aggiudicazione con facoltà di ripetizione e di proroga

INDICE

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto dell'appalto

Articolo 2 - Durata dell'appalto – facoltà di ripetizione e di proroga

Articolo 3 – Valore del contratto

PARTE II – OBBLIGAZIONI DELL'APPALTATORE E MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Articolo 4 – Finalità ed attività del servizio

Articolo 5 – Struttura e quantificazione del servizio

Articolo 6 – Caratteristiche del servizio

Articolo 7 – Modalità di svolgimento del servizio

Articolo 8 – Servizio affido

Articolo 9 – Personale impiegato nel servizio

Articolo 10 – Comportamento e doveri degli operatori

Articolo 11 – Formazione del personale

Articolo 12 – Direttore dell'esecuzione del servizio

Articolo 13 – Sede

Articolo 14 – Facoltà di variazione del contratto

PARTE III – ONERI – GARANZIE – RESPONSABILITA'

Articolo 15 – Organico

Articolo 16 – Osservanza delle norme in materia di lavoro

Articolo 17 – Documento di Valutazione del Rischio (DVR) e misure in tema di sicurezza

Articolo 18 – Carta dei Servizi

Articolo 19 – Garanzia provvisoria

Articolo 20 – Garanzia definitiva

Articolo 21 – Copertura assicurativa per danni

Articolo 22 – Cessione del contratto e subappalto

Articolo 23 – Cessione di crediti

Articolo 24 – Pagamenti e tracciabilità flussi finanziari

Articolo 25 – Revisione prezzi

Articolo 26 – Disposizioni relative all'esecuzione delle prestazioni

Articolo 27 – Aggiudicazione, decadenza e stipula del contratto

Articolo 28 – Documenti del contratto

Articolo 29 – Spese contrattuali

Articolo 30 – Codice di comportamento

PARTE IV – PATOLOGIA DEL CONTRATTO

Articolo 31 – Penali

Articolo 32 – Clausola risolutiva espressa

Articolo 33 – Risoluzione del contratto

AMBITO DISTRETTUALE DI TRADATE

- Articolo 34 – Effetti della risoluzione del contratto
- Articolo 35 – Eccezione di inadempimento
- Articolo 36 – Novazione soggettiva – Recesso
- Articolo 37 – Esecuzione d'ufficio

PARTE V – DISPOSIZIONI FINALI

- Articolo 38 – Osservanza di leggi e regolamenti
- Articolo 39 – Tutela dei dati personali
- Articolo 40 – Trattamento dati personali sensibili degli utenti
- Articolo 41 – Controversie - Foro competente

DISPOSIZIONI REGOLATRICI DELLA GARA

- Articolo 42 – Requisiti di partecipazione alla procedura di gara
- Articolo 43 – Modalità e criteri di aggiudicazione dell'appalto

- Allegato 1 – Analisi dei costi dell'appalto

AMBITO DISTRETTUALE DI TRADATE

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

1. Il presente capitolato ha per oggetto lo svolgimento del servizio per la promozione dei diritti e delle azioni di tutela dei minori con la loro famiglia per l'Ambito Distrettuale di Tradate (Castelseprio, Castiglione Olona, Gornate Olona, Lonate Ceppino, Tradate, Vedano Olona, Venegono Inferiore e Venegono Superiore).
2. L'oggetto dell'appalto, in linea con le indicazioni regionali definite dalla DGR 4821/2016 e con le Linee di indirizzo nazionale "L'intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità" (del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - dicembre 2017), è quella di porre al centro delle azioni i bisogni dei minori e di considerare la famiglia l'interlocutore privilegiato nel perseguimento del loro benessere. Il servizio deve anche garantire la tutela dei minori attraverso una puntuale ed efficace applicazione di tutti gli strumenti giuridici di protezione e rappresentanza dei minori.

Il presente appalto fa, quindi, proprie le finalità previste dalle Linee Guida nazionali, in particolare:

- delineare una visione condivisa dell'area dell'intervento di accompagnamento della genitorialità vulnerabile, identificando gli obiettivi trasversali e le azioni che permettono di raggiungere tali obiettivi;
 - fornire orientamenti comuni rispetto agli interventi rivolti alle famiglie che vivono in situazione di vulnerabilità su tutto il territorio nazionale;
 - migliorare l'organizzazione e il funzionamento dei percorsi di accompagnamento;
 - armonizzare pratiche e modelli di intervento;
 - avviare un rinnovamento delle pratiche interprofessionali e interistituzionali.
3. La procedura di gara per l'aggiudicazione del servizio di cui al presente capitolato d'appalto è espletata secondo le disposizioni contenute nel decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il nuovo Codice dei contratti pubblici, "codice dei contratti pubblici" (di seguito anche "Codice dei contratti" o "Codice")
 4. Il servizio è affidato da parte del Comune di Tradate che funge da Ente Capofila per tutti gli otto Comuni dell'Ambito Distrettuale. Il rapporto contrattuale susseguente all'aggiudicazione intercorre tra il Comune di Tradate (di seguito definita "stazione appaltante") e il soggetto risultato aggiudicatario (di seguito definito "appaltatore").
 5. Ad ogni effetto legale le prestazioni indicate nel presente capitolato sostanziano un appalto pubblico di servizi, così come definito dall'articolo 3, comma 1, lett. ss) del d. lgs. 50/2016 ed hanno ad oggetto prestazioni individuate nella parte II del presente capitolato, rientranti tutte nell'allegato IX allo stesso codice.
 6. L'appaltatore è obbligato ad adempiere pienamente, senza alcuna eccezione, a tutte le obbligazioni su di esso gravanti in forza delle norme del presente capitolato e del progetto di servizio ad esso allegato, del relativo contratto di appalto, del progetto gestionale presentato in sede di gara e della carta dei servizi indicata all'articolo 18. Su di esso gravano altresì tutte le obbligazioni derivanti dall'assunzione dell'appalto in forza degli articoli 1339 e 1374 del codice civile.

Articolo 2 – DURATA DELL'APPALTO - FACOLTA' DI RIPETIZIONE E DI PROROGA

1. La durata dell'appalto è fissata in 36 mesi a decorrere **dal 01.01.2021 fino al 31.12.2023, senza alcun tipo di sospensione**. Alla data di scadenza il contratto decade di pieno diritto, senza necessità di disdetta o preavviso.

- 2 **L'appaltatore è altresì tenuto ad assicurare la presenza del solo coordinatore almeno dieci giorni prima dell'inizio del servizio nei tempi e nei modi che riterrà opportuni al fine di garantire un adeguato passaggio delle situazioni in carico e alla conoscenza diretta delle persone, con situazioni complesse, in carico al Servizio Tutela Minori dell'Ambito Distrettuale di Tradate.**
- 3 La stazione appaltante si riserva la possibilità **di richiedere la ripetizione del servizio oggetto del presente capitolato per la stessa durata e alle stesse condizioni previste dal capitolato vigente** ai sensi dell'art. 125 comma 1 lettera f del D. Lgs. 50/2016.
- 4 Nel caso in cui vi sia la necessità di garantire il termine delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 si riserva di chiedere una proroga limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. Qualora la stazione appaltante, alla scadenza del contratto, decidesse di avvalersi dell'opzione di proroga, l'appaltatore è obbligato ad acconsentire alla richiesta del Comune di Tradate di prorogare la durata del servizio alle stesse condizioni economiche e contrattuali del contratto principale.
- 5 Ai sensi dell'articolo 32, comma 13, del Codice l'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste all'art. 32, comma 8, del Codice. Qualora alla data utile del 01.01.2021 non sia ancora perfezionata la stipulazione del contratto, l'inizio della gestione avverrà con richiesta anticipata delle prestazioni mediante apposito verbale di consegna anticipata, effettuata in via d'urgenza nelle more della stipulazione.

Articolo 3 – VALORE DEL CONTRATTO

1. Il servizio di cui al presente capitolato viene aggiudicato a corpo e il valore dell'appalto è di **€ 549.000,00 oltre IVA**. Il valore della ripetizione è quantificato in **€ 549.000.00 oltre IVA**. **Pertanto il valore dell'appalto è pari ad € 1.098.000,00 oltre IVA**.
2. Fatto salvo quanto disposto del presente articolo la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di far eseguire all'aggiudicatario prestazioni nella misura del 20% in più o in meno rispetto all'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016.
3. L'offerta dovrà essere formulata indicando il prezzo complessivo IVA esclusa, tenendo presente che lo stesso deve comprendere il costo per tutte le attività previste dal presente capitolato e di quelle attività aggiuntive che l'appaltatore è libero di proporre nel modello organizzativo in sede di offerta che sarà quindi tenuto a svolgere qualora risulti aggiudicatario del servizio.
4. L'appaltatore non vanta, nei confronti della stazione appaltante alcun diritto o pretesa in relazione al numero degli utenti assistiti, restando vincolanti in termini contrattuali soltanto gli importi definiti al primo comma del presente articolo e le prestazioni da rendere secondo il presente capitolato.
5. Gli importi contrattuali, come definiti dal primo comma, sono remunerativi per l'appaltatore di tutte le prestazioni richieste, e di quanto sarà previsto nel progetto elaborato dall'appaltatore.
6. Non sono ammesse offerte in aumento o condizionate.
7. Il corrispettivo da riconoscere all'appaltatore e da indicare in contratto viene determinato applicando, sul prezzo a base d'asta, il ribasso offerto dall'aggiudicatario.
8. Ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del d.lgs. 50/2016, il costo del lavoro indicato in tale analisi è stato determinato sulla base della tabella del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali avente ad oggetto "Determinazione del costo orario del lavoro per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenza-educativo e di inserimento lavorativo", riferito al mese di Settembre 2020

9. All'appaltatore è preclusa la facoltà di incassare da parte degli utenti compensi o rimborsi spese di qualsiasi tipo.
10. L'elencazione dei servizi riportata nei seguenti articoli obbliga l'appaltatore a darvi corso, applicando il prezzo contrattuale come definito dal comma sette del presente articolo. Il loro mancato esercizio può derivare esclusivamente da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che dovessero sopravvenire nel corso della durata del servizio, rendendoli incompatibili col mutato assetto normativo o, laddove si tratti di servizio non obbligatorio per legge, su espressa richiesta della stazione appaltante.

PARTE II – OBBLIGAZIONI DELL'APPALTATORE E MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Articolo 4 – FINALITA' ED ATTIVITA' DEL SERVIZIO

1. Le finalità irrinunciabili del servizio oggetto del presente appalto sono:
 - a) garantire la protezione ed il benessere del minore che si trova in situazione di pregiudizio;
 - b) sostenere, implementare e valorizzare, attraverso progetti personalizzati e condivisi, le competenze genitoriali della famiglia di origine, anche allargata, al fine di interrompere il ciclo dello svantaggio sociale e valorizzare la genitorialità positiva in modo da garantire al minore, quanto più possibile, la permanenza e/o il rientro nel contesto familiare;
 - c) favorire il mantenimento dei legami relazionali ed affettivi con la propria famiglia nel rispetto dell'interesse superiore del minore quando per gravi elementi di pregiudizio non risulti possibile garantire la sua permanenza nel contesto familiare, come previsto ai sensi della legge 149/2001;
 - d) valutare, ove possibile, l'intervento temporaneo e di cura da parte di famiglie affidatarie e/o d'appoggio come prioritaria azione progettuale da attivarsi nei casi in cui sia necessario il collocamento etero familiare del minore;
 - e) garantire l'avvio di progetti di sostegno e autonomia a favore di adolescenti sottoposti a procedimento dell'Autorità Giudiziaria, anche in sinergia con le risorse del territorio
 - f) rafforzare e ampliare le abilità relazionali e sociali, anche attraverso l'avvio di gruppi omogenei di bisogni o di intervento per conseguire gli obiettivi previsti nei Progetti Quadro delle singole situazioni e sviluppare competenze riflessive e relazionali, attivabili dal confronto reciproco.
2. Il servizio deve comprendere, oltre a quanto stabilito dal progetto tecnico presentato dall'appaltatore, anche le seguenti attività:
 - A. Indagini psico-sociali, prescrizioni, valutazioni sociali e psicologiche, attuazione progettualità ivi compreso il prosieguo amministrativo richieste dall'Autorità Giudiziaria nel contesto delle finalità ad esclusione di:
 - valutazioni delle capacità genitoriali in quanto di competenza del servizio sanitario competente;
 - valutazioni psicodiagnostiche del minore ed interventi psicoterapici e delle valutazioni psicodiagnostiche di adulti in quanto di competenza della ASST;
 - B. Presa in carico di situazioni segnalate all'Autorità Giudiziaria e delle segnalazioni pervenute dal Telefono Azzurro;
 - C. Interventi a favore di minori che hanno commesso reato e sono sottoposti a procedimento penale;
 - D. Raccordo con gli Enti territoriali pubblici e privati accreditati (Consultori Familiari, Neuropsichiatrie Infantili, CPS, SERT, Agenzie Educative etc....) per le prestazioni di loro competenza;
 - E. Realizzazione di progetti di affido familiare tesi al rientro del minore presso la propria famiglia d'origine e con l'attivazione di interventi in grado di restituire le competenze educative alla famiglia;
 - F. Consulenza psico-sociale ai servizi sociali comunali ai fini di valutare l'eventuale segnalazione di minori in condizioni di fragilità all'Autorità Giudiziaria competente;

AMBITO DISTRETTUALE DI TRADATE

G. Elaborazione e gestione di progetti di intervento a favore di minori appartenenti a nuclei famigliari in cui uno dei due genitori è risultato essere vittima di violenza;

3. E' compito dell'appaltatore declinare gli interventi descritti nel precedente comma in fasi metodologiche che coinvolgano il nucleo familiare, la sua rete (formale, informale), le agenzie educative, l'autorità giudiziaria, i servizi specialistici ed i servizi sociali comunali.

Articolo 5 - STRUTTURA E QUANTIFICAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio per la promozione dei diritti e delle azioni di tutela dei minori con le loro famiglie per l'Ambito Distrettuale di Tradate deve mantenere caratteristiche di flessibilità nei tempi e nelle modalità di erogazione delle prestazioni. Deve essere data priorità nelle risposte alle esigenze e alle disponibilità degli utenti.
2. Deve essere garantita la reperibilità telefonica del Coordinatore o di un suo delegato per gli operatori dei servizi sociali comunali dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle ore 18.
Il Servizio deve essere operativo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.30. In caso di urgenze e per interventi non differibili il servizio deve essere attivato anche nella giornata di sabato. La presenza degli operatori di sabato deve avvenire su richiesta del servizio sociale di uno degli otto comuni dell'ambito distrettuale con un preavviso di minimo 2 ore qualora il loro intervento non sia differibile ad altro momento infra-settimanale.
3. Il coordinatore del servizio o suo delegato ha l'obbligo di rispondere alle richieste pervenute dalle assistenti sociali dei comuni avviando un primo contatto con il servizio sociale comunale entro 48 ore dalla segnalazione.
4. Il servizio deve essere garantito per n. 52 settimane annue
5. Per la realizzazione del servizio oggetto del presente appalto devono essere garantite, le seguenti figure professionali con la presenza settimanale minima sotto indicata:
 - 8 ore settimanali per il coordinatore
 - 52 ore settimanali per la psicologa
 - 76 ore settimanali per l'assistente
 - 12 ore settimanali per personale amministrativo

La quantificazione di personale precedentemente **elencata deve essere integrata** con le figure professionali che l'appaltatore indicherà nel proprio progetto tecnico.

6. L'appaltatore ha infatti l'obbligo di definire la dotazione organica e le qualifiche professionali necessarie per garantire il corretto svolgimento di quanto previsto dal presente capitolato di appalto e dal progetto tecnico presentato in sede di gara. La dotazione organica che verrà presentata in sede di gara deve rimanere stabile per tutto il periodo di affidamento del servizio e garantire un'organizzazione coerente con le richieste del presente capitolato, eventuali modifiche devono essere comunicate all'Ufficio di Piano di Tradate e devono comunque essere operate con figure professionali di pari competenza.

Articolo 6 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

1. L'appaltatore del servizio deve garantire le attività indicate nel presente capitolato ed esemplificate nel presente articolo, avvalendosi di personale qualitativamente e quantitativamente compatibile con quanto disposto nel presente capitolato e nel progetto presentato in sede di offerta.
2. Nel rispetto di quanto stabilito dal precedente articolo in ordine alla titolarità delle funzioni istituzionali relative, il soggetto gestore attua gli interventi necessari per l'attività che i Comuni del Piano di Zona del Distretto di Tradate delegano con il seguente capitolato d'appalto, secondo le modalità di seguito dettagliate.

AMBITO DISTRETTUALE DI TRADATE

3. L'appaltatore, in particolare, nel rispetto della vigente normativa e dei generali principi di economicità, efficienza ed efficacia, si impegna a:
- a) svolgere attività previste dal presente capitolato d'appalto a favore di tutti i residenti nei Comuni afferenti all'Ambito Distrettuale di Tradate;
 - b) assicurare la continuità delle prestazioni assunte utilizzando personale provvisto dei titoli previsti dalla normativa, del quale garantisce la formazione e l'aggiornamento;
 - c) garantire il coordinamento professionale del personale impiegato;
 - d) esercitare l'opportuna vigilanza sulla qualità degli interventi e favorire il raccordo delle proprie articolazioni operative con i Comuni;
 - e) ottenere il previo consenso formale e vincolante del Comune interessato per tutti gli interventi accessori specifici, non esplicitamente previsti nel presente atto, che richiedono copertura finanziaria da parte del medesimo Comune;
 - f) conservare tutta la documentazione inerente le situazioni in carico, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, e trasmettere ai Comuni la documentazione necessaria alla predisposizione degli atti per l'attuazione degli eventuali ed ulteriori interventi specifici;
 - g) utilizzare e mantenere aggiornata la cartella informatizzata;
 - h) condividere con i servizi sociali comunali il contenuto delle relazioni psico-sociali e di aggiornamento prima dell'invio all'Autorità Giudiziaria, rispettando i tempi così come definiti dall'Autorità Giudiziaria stessa e di concerto con il referente della situazione presso il Comune entro 5 giorni lavorativi dall'invio della relazione. Tali atti devono essere trasmessi ai Comuni, anche per il tramite della cartella sociale informatizzata;
 - i) elaborare per ogni minore in carico il Progetto Quadro, in cui i genitori siano considerati come risorse mobilitanti, esplicitando: finalità, obiettivi, azioni, tempistica di realizzazione e verifica dello stesso. Nel Progetto Quadro si dovrà garantire il riconoscimento e l'attivazione delle risorse personali, familiari e di contesto che consentano alle figure genitoriali di rispondere in maniera positiva ai bisogni di crescita dei bambini. **Il progetto quadro deve essere condiviso con il servizio sociale comunale inviante e conservato nella cartella sociale informatizzata**
 - j) trasmettere semestralmente al direttore dell'esecuzione del contratto una relazione semestrale sull'andamento del servizio.
4. L'appaltatore, nell'ambito delle attività esplicitamente previste dal presente capitolato d'appalto e **previa condivisione del progetto con i servizi sociali comunali**, individua e definisce, assumendo su di sé le relative responsabilità, tutti gli interventi necessari al fine di promuovere i diritti e le azioni di tutela dei minori con le loro famiglie.
5. Tutta l'azione dell'appaltatore deve essere centrata sulla valutazione dei bisogni evolutivi dei minori piuttosto che sulle mancanze/inadeguatezze delle figure parentali (vedi Convenzione Internazionale dei Diritti dell'Infanzia 1989) e quindi la volontà di costruire un contesto ben-trattante che sostenga il benessere e lo sviluppo di ogni bambino. I principi di riferimento del modello operativo dovranno essere i seguenti:
- trasparenza
 - interdisciplinarietà
 - corresponsabilità
 - partecipazione
 - valorizzazione delle risorse della comunità
 - integrazione delle figure professionali, con particolare attenzione alla presa in carico congiunta e integrata da parte dell'èquipe di lavoro del servizio sul caso
 - rilevanza del metodo della valutazione.

Articolo 7 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Tutte le prestazioni richieste devono garantire un'alta qualità prestazionale determinata dalla presenza di operatori in possesso dei requisiti professionali necessari, una continuità delle prestazioni determinata dalla presenza costante degli operatori, una flessibilità di intervento che garantisca l'adattamento delle prestazioni e dell'organizzazione del lavoro al mutare delle condizioni e delle esigenze degli utenti.
2. L'appaltatore è obbligato all'adempimento di quelle prestazioni inerenti al servizio che, per disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, o che dovessero sopravvenire nel corso della durata del contratto, diventino obbligatorie per l'esecuzione del servizio stesso.
3. Il mancato esercizio delle prestazioni inerenti il servizio da parte del gestore può derivare esclusivamente da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative o che dovessero sopravvenire nel corso della durata del servizio, che rendano incompatibili le prestazioni col mutato assetto normativo.
4. L'appaltatore è tenuto a dare attuazione al progetto gestionale presentato in sede di offerta. Nella relazione relativa al progetto da presentare in sede di gara con le modalità indicate nel bando e nel disciplinare, viene lasciata al concorrente la predisposizione del modello organizzativo che intende attuare fermo restando il numero minimo di figure professionali indicate nel presente capitolato. Tale progetto, oltre ad essere elemento di valutazione in sede di gara, costituisce altresì, quanto alla sua attuazione, adempimento contrattuale in capo all'aggiudicatario.
5. Il servizio non può essere sospeso o abbandonato salvo casi di forza maggiore non dipendenti dalla volontà o dall'organizzazione dell'appaltatore.
6. In caso di arbitrario abbandono o sospensione la stazione appaltante può sostituirsi all'appaltatore per l'esecuzione d'ufficio, addebitandone le relative spese all'appaltatore stesso.
7. In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, devono essere rispettate le norme contenute nella Legge 15 Giugno 1990 n. 146 per l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e dai vigenti contratti collettivi nazionali e territoriali di categoria.

Articolo 8 - SERVIZIO PER L'AFFIDO

1. L'appaltatore dovrà realizzare percorsi di affidamento familiare, comprendenti azioni volte alla costruzione di una banca dati di famiglie affidatarie (anche per affido leggero) e colloqui di sostegno alla famiglia affidataria.
2. L'appaltatore dovrà indicare nel proprio progetto tecnico le figure professionali e le prestazioni che intende garantire per poter costruire e rendere operativa una rete di famiglie affidatarie.
3. Il servizio per l'affido verrà attivato annualmente previa richiesta specifica da parte dell'ufficio di piano e dovrà essere di supporto a tutti i Comuni dell'ambito distrettuale.
4. Il valore a base di gara comprende già l'attivazione del servizio affidi che però verrà pagato solo se effettivamente attivato, realizzato e rendicontato.

Articolo 9 - PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO

1. L'appaltatore si obbliga ad impiegare per l'espletamento delle mansioni relative al servizio in oggetto, un numero di operatori adeguato alle esigenze del servizio e in ogni caso quali/quantitativamente conforme a quanto disposto dall'articolo 5 e dai successivi commi del presente articolo. Si obbliga inoltre a garantire la sostituzione dei suddetti operatori in caso di loro temporanea assenza, in modo da non causare l'interruzione del servizio.
2. Tutto il personale impiegato deve essere in possesso della qualificazione tecnico-professionale successivamente indicata rispetto alla tipologia di attività.
3. L'attività di coordinamento deve essere svolta da n. 1 coordinatore in possesso di laurea quinquennale, in area psicologica, pedagogica o di servizio sociale, che abbia maturato un'esperienza

AMBITO DISTRETTUALE DI TRADATE

professionale di almeno tre anni consecutivi nella qualifica richiesta oppure che abbia maturato esperienza quinquennale nell'ambito dei servizi di tutela dei minori.

4. **Tutti gli operatori impiegati nel servizio devono avere almeno 12 mesi continuativi di esperienza** in un servizio che si occupa della tutela dei minori e della presa in carico di nuclei famigliari complessi
5. Gli operatori oltre ai titoli di studio indicati nei commi precedenti devono possedere le seguenti competenze:
 - a) Capacità di relazione in modo adeguato e corretto con gli utenti e le loro famiglie;
 - b) Capacità di lavorare in equipe con altri operatori e/o altre figure professionali;
 - c) Capacità di fornire elementi utili all'efficacia degli interventi rispetto ai bisogni degli utenti e alla valorizzazione dei membri della famiglia in particolar modo le figure genitoriali.
6. L'appaltatore, entro il termine fissato dalla stazione appaltante e, in ogni caso, prima dell'avvio del servizio, è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante l'elenco del personale impiegato nel servizio, i curricula ed i contratti di lavoro sottoscritti dal personale

Articolo 10 – COMPORTAMENTO E DOVERI DEGLI OPERATORI

1. Il personale utilizzato deve essere di assoluta fiducia e di provata riservatezza, attenendosi scrupolosamente al segreto d'ufficio. L'appaltatore si obbliga a garantire la riservatezza delle informazioni riguardanti l'utente e la sua famiglia.
2. I rapporti tra il personale ed i destinatari del servizio sono improntati al reciproco rispetto, devono esprimersi nelle forme d'un comportamento corretto e svolgersi in un clima di serena e cordiale collaborazione.
3. E' fatto divieto al personale impiegato dall'appaltatore di accettare alcuna forma di compenso, di qualsiasi natura, da parte degli utenti o soggetti terzi.
4. Nel caso si riscontrassero comportamenti non adeguati al profilo professionale ricoperto dagli operatori dipendenti dell'appaltatore, la stazione appaltante ha la facoltà di chiedere la sostituzione degli operatori; tale sostituzione deve avvenire entro 15 giorni dalla richiesta.

Articolo 11 – FORMAZIONE DEL PERSONALE

1. L'appaltatore è tenuto a garantire la formazione permanente dei propri operatori nel rispetto del piano presentato in sede di gara e comunque per un monte ore minimo di 16 ore annue.
2. La proposta formativa deve essere aperta anche alla frequenza delle assistenti sociali che operano nei comuni dell'ambito distrettuale e valutare la partecipazione anche delle assistenti sociali degli Enti Specialistici coinvolti nelle situazioni trattate.
3. Entro la fine del mese di gennaio di ogni anno l'appaltatore deve presentare al direttore dell'esecuzione il calendario delle proposte formative che intende realizzare nell'anno.
4. L'appaltatore si impegna ad ottenere i crediti formativi dall'ordine degli assistenti sociali.

Articolo 12 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1. Ai sensi dell'art. 111, comma 2, del d. lgs. n. 50/16, l'incarico di Direttore dell'Esecuzione è ricoperto da un'assistente sociale dei comuni afferenti dall'ufficio di piano nominata prima dell'inizio del servizio.
2. Il direttore dell'esecuzione provvede al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato tra l'appaltatore e l'ambito distrettuale di Tradate, verificando altresì che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità al contratto. A tal fine il direttore dell'esecuzione svolge tutte le attività previste dalla normativa vigente che si rendano opportune per assicurare la regolare esecuzione delle prestazioni ed il perseguimento dei compiti a questo assegnati dalla legge.

AMBITO DISTRETTUALE DI TRADATE

3. Laddove necessario il direttore dell'esecuzione, fissa all'appaltatore, di volta in volta, le istruzioni necessarie, tramite ordini di servizio, per l'espletamento delle prestazioni ed i termini di esecuzione delle stesse, la cui mancata ottemperanza comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 31 del presente capitolato.
4. L'appaltatore è obbligato ad eseguire tutte le prestazioni a regola d'arte attenendosi scrupolosamente alle direttive impartite dal direttore dell'esecuzione e in caso di irregolarità nello svolgimento dell'appalto, è tenuto a rimuovere le stesse dando luogo al ripristino entro il termine fissato dal direttore dell'esecuzione.

Articolo 13 – SEDE

1. Per la realizzazione del servizio tutela minori l'appaltatore dovrà mettere a disposizione, entro massimo 90 giorni dal momento dell'aggiudicazione, un'adeguata sede operativa compresa di arredi ed attrezzature (idonea a svolgere compiti di comunicazione e di informazione dotata di segreteria telefonica, indirizzi di posta elettronica e di e-mail certificata) in uno dei seguenti comuni: Tradate, Venegono Inferiore, Venegono Superiore o Veduggio Olona facilmente accessibile dai fruitori dei servizi sociali dei comuni. La sede dovrà avere tutte le caratteristiche necessarie per svolgere un servizio pubblico e non avere barriere architettoniche.
2. Nel periodo intercorrente dall'inizio del contratto a quello in cui sarà operativa la sede le prestazioni dovranno essere rese presso la sede dell'Ufficio di Piano di Tradate o presso gli uffici dei Servizi Sociali dei Comuni secondo le indicazioni che saranno fornite dal direttore dell'esecuzione del servizio.
3. L'appaltatore dovrà garantire entro 15 giorni dal momento dell'aggiudicazione il ritiro delle cartelle sociali dalla sede dell'attuale del Servizio Tutela Minori e dovrà tenerle in custodia per tutto il periodo dell'appalto.
4. **Nel caso in cui la sede non venga attivata entro il periodo indicato al comma 1 decade l'affidamento del servizio.**

Articolo 14 – FACOLTA' DI VARIAZIONE DEL CONTRATTO

1. La stazione appaltante può ammettere variazioni al contratto nei casi espressamente previsti nell'art. 106 del d.lgs. n. 50/2016, previa autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento.
2. Ai sensi dell'art. 106, commi 1, lett. e) e comma 4, del Codice, non sono ammesse modifiche al contratto di carattere sostanziale. La modifica al contratto è considerata sostanziale ai sensi del comma 1, lettera e), quando altera considerevolmente gli elementi essenziali dello stesso originariamente pattuiti e in ogni caso, quando sussistono una o più delle seguenti condizioni:
 - a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di offerenti diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
 - b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;
 - c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;
 - d) se un nuovo contraente si sostituisce a quello cui l'amministrazione aggiudicatrice aveva inizialmente aggiudicato l'appalto, in casi diversi da quelli previsti al comma 1, lettera d) dell'art. 106.
3. In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto dell'appalto, come indicato al precedente comma 2, e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.
4. Sono altresì ammesse variazioni di carattere quantitativo, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto. In tal caso, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice, la stazione appaltante può

AMBITO DISTRETTUALE DI TRADATE

imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario ed all'appaltatore è precluso chiedere la risoluzione del contratto.

PARTE III – ONERI – GARANZIE – RESPONSABILITA'

Articolo 15 – ORGANICO

1. L'appaltatore è tenuto ad impiegare per l'espletamento delle prestazioni relative al servizio e per tutta la durata del contratto, in qualità di soci e/o dipendenti con contratto di lavoro subordinato, di collaborazione professionale, di prestazione d'opera o di altro genere previsto dalla normativa, un numero di operatori adeguato alle esigenze del servizio e in ogni caso qualitativamente e quantitativamente conforme a quanto disposto nell'articolo 7 del presente capitolato.
2. Tutto il personale adibito al servizio deve essere fisicamente idoneo, professionalmente qualificato e costantemente aggiornato sia in campo professionale che sulle norme di sicurezza e prevenzione in ottemperanza alle leggi vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.
3. All'inizio del rapporto contrattuale l'appaltatore comunica alla stazione appaltante i nominativi del personale nonché le qualifiche e trasmette copia dei titoli di studio e/o professionali posseduti. I nominativi, le qualifiche e copia dei titoli di studio e/o professionali posseduti dal personale subentrante e richiesti dal presente capitolato devono essere comunicati alla stazione appaltante prima che le relative prestazioni abbiano inizio.
4. Tutte le attività rese da parte dell'appaltatore sono improntate al principio della fidelizzazione tra operatore e utente, così come esplicitato da ciascun concorrente nel progetto presentato in sede di gara.
5. Nel caso si riscontrassero comportamenti non adeguati al profilo professionale ricoperto dagli operatori dipendenti dell'appaltatore, la stazione appaltante ha la facoltà di chiedere la sostituzione degli operatori. Tale sostituzione deve avvenire entro 15 giorni dalla richiesta.
6. Riguardo al personale utilizzato, l'appaltatore si obbliga:
 - a) a conformarne l'attività dei propri operatori a tutte le normative nazionali e regionali per il settore, e ad osservare gli eventuali regolamenti adottati dal comune ove si svolge il servizio;
 - b) a dotarlo di tutti gli strumenti necessari per il corretto espletamento delle prestazioni richieste, anche ai sensi degli articoli 69 e seguenti del d. lgs 81 del 2008, nonché di un cartellino identificativo della propria identità da apporre visibilmente sugli indumenti indossati.
7. In caso di sciopero del personale impegnato nell'esecuzione del presente appalto, l'appaltatore deve garantire i servizi minimi essenziali ai sensi della legge 146/90.
8. Il preavviso in caso di sciopero deve essere fornito da parte dell'appaltatore alla stazione appaltante mediante comunicazione, anche via PEC, almeno cinque giorni prima della data stabilita per l'astensione dal lavoro. In caso di mancato o ritardato preavviso, la stazione appaltante applica la penale prevista all'articolo 31 del presente capitolato.
9. Resta escluso ogni rapporto giuridico amministrativo tra il Comune di Tradate ed il personale addetto al servizio e dipendente dall'appaltatore, per il quale opera in regime di dipendenza e sotto l'esclusiva responsabilità sia nei confronti del committente che nei confronti di terzi.
10. L'appaltatore è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale, nonché dei danni procurati dai propri operatori a terzi nel corso dello svolgimento del servizio prestato, esonerando la stazione appaltante e i comuni associati da ogni responsabilità.

Articolo 16 - OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO

1. L'appaltatore è tenuto a rispettare tutte le condizioni normative e retributive del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nel settore di riferimento. In caso di accertamento di inadempimento da

AMBITO DISTRETTUALE DI TRADATE

parte della stazione appaltante degli obblighi di cui sopra, l'appaltatore è tenuto a provvedere entro il termine fissato dal direttore dell'esecuzione.

2. L'appaltatore è tenuto all'osservanza delle norme concernenti la protezione assicurativa, retributiva e previdenziale del personale impiegato nel servizio.
3. In tutti i casi di inadempienza contributiva dell'appaltatore, risultante dal DURC, relativo al personale impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante applica quanto previsto dall'art. 30, comma 5, del Codice.
4. In tutti i casi di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante applica quanto previsto dall'art. 30, comma 6, del Codice.
5. L'appaltatore si obbliga a continuare ad applicare i contratti collettivi anche successivamente alla loro scadenza e fino alla loro sostituzione, anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.
6. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., il personale impiegato deve essere in regola con le norme di igiene previste dalla normativa vigente, con obbligo per l'impresa di far predisporre i controlli sanitari richiesti dalla stazione appaltante che si riserva la facoltà di verificare in ogni momento la sussistenza delle condizioni necessarie per l'espletamento del servizio.
7. L'importo degli oneri previsti per la sicurezza fisica dei lavoratori, di cui al D.Lgs. n. 81/08, indicati nell'analisi dei costi, sono quelli derivanti dal documento di valutazione del rischio che deve essere redatto a cura e spese dell'aggiudicatario e dall'attuazione delle misure ivi previste come necessarie per eliminare o ridurre al minimo tali rischi. I relativi costi, quantificati in via meramente indicativa nell'analisi dei costi del progetto, sono a carico dell'aggiudicatario e remunerati con l'importo contrattuale determinato conformemente al presente articolo. Come meglio specificato nell'elaborato c) del progetto *"Indicazioni inerenti il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) di cui all'art. 26, comma 3, del d.lgs. n. 81/2008"*, la stazione appaltante non ha redatto alcun documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI), poiché non sono previsti pericoli da interferenze e pertanto non sono previsti costi della sicurezza, non soggetti a ribasso, necessari per la eliminazione di tali rischi.

Articolo 17 – DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO (DVR) E MISURE IN TEMA DI SICUREZZA

1. Entro il termine richiesto dalla stazione appaltante e, in ogni caso, laddove il contratto non sia ancora stato stipulato, prima dell'avvio del servizio, l'appaltatore deve consegnare, come sancito dagli art. 17 e 18 del D. Lgs. 81 del 2008, alla stazione appaltante il documento di valutazione del rischio redatto secondo l'art. 28 del decreto medesimo. E' obbligo tenere costantemente aggiornato tale documento e procedere a sua modifica o integrazione su richiesta del direttore dell'esecuzione entro il termine da questi fissato o degli enti preposti al controllo. E' preciso obbligo dell'appaltatore dare piena e costante applicazione alle misure di sicurezza previste nel documento e, comunque, a quanto previsto dal Decreto Legislativo 81 del 2008 e s.m.i.
2. Tutti gli operatori impiegati devono essere ininterrottamente tenuti informati sui rischi connessi alle attività svolte ed adeguatamente formati all'uso corretto delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuali da utilizzare ed alle procedure cui attenersi in situazioni di potenziale pericolo.
3. L'appaltatore deve inoltre applicare le norme relative all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, alla tubercolosi ed altre malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che dovesse intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori.
4. L'appaltatore deve in ogni momento, a semplice richiesta della stazione appaltante, dimostrare di avere provveduto a quanto sopra, presentando alla stazione appaltante entro il termine fissato dal direttore dell'esecuzione la documentazione occorrente.
5. L'appaltatore adotta autonomamente le misure previste nel piano di sicurezza e, in caso di accertamento di inadempimento da parte della stazione appaltante, provvede entro il termine fissato dal direttore dell'esecuzione.

AMBITO DISTRETTUALE DI TRADATE

6. L'importo degli oneri previsti per la sicurezza fisica dei lavoratori, di cui al D.Lgs. n. 81/08, diversi da quelli da interferenza, indicati nell'analisi dei costi del progetto sono quelli derivanti dal documento di valutazione del rischio che deve essere redatto a cura dell'aggiudicatario e dall'attuazione delle misure ivi previste come necessarie per eliminare o ridurre al minimo tali rischi. I relativi costi, quantificati in via meramente indicativa nella suddetta analisi dei costi, sono a carico dell'aggiudicatario e remunerati con l'importo contrattuale determinato conformemente a quanto previsto nell'art. 3 del presente capitolato.

Articolo 18 – CARTA DEI SERVIZI

1. L'aggiudicatario ai sensi dell'articolo 2, comma 461, della legge 24.12.2007, n. 244, entro 30 giorni successivi all'avvio dell'appalto deve trasmettere alla stazione appaltante la carta dei servizi in cui deve essere indicato almeno quanto segue:
 - a) la presentazione dei servizi offerti con esplicitazione delle finalità, dell'organizzazione, delle modalità di funzionamento, della giornata tipo degli utenti;
 - b) le modalità di fruizione di ogni singola tipologia di servizio offerto;
 - c) le modalità di riconoscimento degli operatori con dotazione di cartellino di riconoscimento;
 - d) il sistema di valutazione della soddisfazione degli utenti. Tale intervento deve essere effettuato almeno a cadenza annuale e i risultati vanno comunicati alla stazione appaltante;
 - e) gli standard relativi alla qualità dei servizi erogati;
 - f) le modalità di informazione/comunicazione all'utenza.
2. In allegato alla carta dei servizi deve essere elaborato un questionario di soddisfazione per gli utenti. Le schede ricevute devono sempre essere inviate alla stazione appaltante, insieme ad un report semestrale sull'andamento del servizio.
3. L'appaltatore, dopo aver ricevuto parere favorevole da parte della stazione appaltante sul testo della carta dei servizi, procede ad elaborare un documento elettronico a colori e con immagini, in modo che sia di facile lettura per gli utenti, da pubblicare sui siti dei Comuni e dell'Ufficio di Piano

Articolo 19 - GARANZIA PROVVISORIA

1. Il deposito cauzionale provvisorio dovuto per la partecipazione alla gara per l'appalto del servizio è fissato nella misura pari al 2% dell'importo presunto a base d'asta del servizio e secondo quanto previsto dall'art. 93 del codice.

Articolo 20 - GARANZIA DEFINITIVA

1. L'appaltatore è tenuto a costituire una garanzia definitiva mediante cauzione o fideiussione, con le modalità previste all'art. 93, commi 2 e 3, del codice e nella misura prevista dall'articolo 103, comma 1, del codice. La fideiussione deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto ministeriale di cui all'art. 103, comma 9, del Codice. La garanzia deve prevedere espressamente le clausole di cui all'art. 103, comma 4, del Codice. Alla stessa si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del Codice, per la garanzia provvisoria.
2. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria presentata dall'aggiudicatario in sede di offerta. In tal caso la stazione appaltante, fermo restando le verifiche di legge, aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
3. Fatta salva la risarcibilità del danno maggiore, la cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale. La stazione appaltante ha

AMBITO DISTRETTUALE DI TRADATE

altresì diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, in tutti i casi previsti nell'art. 103, comma 2, del Codice.

4. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
5. L'appaltatore è obbligato a reintegrare entro il termine previsto dalla stazione appaltante, l'importo della cauzione sino a concorrenza dell'importo originariamente prestato in tutti i casi in cui la stessa sia escussa parzialmente o totalmente. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.
6. Tranne che nelle ipotesi previste dal successivo articolo 32, commi 8 e 9, la cauzione è escussa totalmente quando il contratto è risolto. In tutti i casi di escussione della cauzione dovuti a risoluzione del contratto, la stazione appaltante è esentata dalla dimostrazione del danno subito. E' in ogni caso fatta salva la risarcibilità del danno maggiore.
7. La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, in originale o in copia autentica, dello stato di avanzamento del servizio o analoga documentazione attestante l'avvenuta esecuzione dello stesso. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna della predetta documentazione costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
8. In caso di contratti di servizi soggetti a verifica di conformità, il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività dello stesso.
9. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Articolo 21 - COPERTURA ASSICURATIVA PER DANNI

1. Sia per le prestazioni svolte direttamente che per quelle subappaltate, l'appaltatore è responsabile per eventuali danni causati alla stazione appaltante e/o a terzi, derivanti direttamente o indirettamente dall'attività di espletamento del servizio affidato, senza poter vantare nei confronti della stazione appaltante alcun diritto di rivalsa o di ristoro o indennizzo.
2. L'appaltatore per tutta la durata del contratto è obbligato a stipulare un contratto di polizza di responsabilità civile generale RCT ed RCO a copertura dei danni causati nell'esecuzione della propria attività professionale. La polizza deve avere un massimale non inferiore a € 1.000.000,00 per ogni sinistro.
3. L'appaltatore risponde, in ogni caso, dei sinistri causati a terzi in relazione al servizio cui il presente capitolato è riferito, lasciando indenne la stazione appaltante. Lo stesso è pertanto obbligato a risarcire qualsiasi danno causato a terzi, anche per la parte che eccedesse le somme obbligatoriamente assicurate, che costituiscono esclusivamente dei minimi contrattualmente prescritti e che pertanto non limitano la sua possibilità di adeguare la copertura assicurativa al maggior rischio che ritenga connesso con il servizio.
4. Laddove la polizza preveda franchigie o scoperture l'importo non coperto resta a carico dell'appaltatore.
5. In caso di pagamento del premio con cadenza periodica, l'appaltatore deve presentare alla stazione appaltante attestazione di pagamento della rata del premio prima della scadenza della rata stessa.

Articolo 22 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

AMBITO DISTRETTUALE DI TRADATE

1. Ai sensi dell'art. 105, comma 1, del Codice, l'appaltatore non può a qualsiasi titolo cedere ad altro soggetto in tutto o in parte il contratto relativa al servizio di che trattasi.
2. Nel caso di contravvenzione al divieto di cui al primo comma, la cessione si intende nulla e di nessun effetto nei confronti della stazione appaltante, fermo restando il risarcimento del danno eventualmente causato a quest'ultima.
3. Sono fatte salve le novazioni soggettive disciplinate dall'articolo 106, comma 1, lett. d) del codice.
4. E' ammesso il subappalto alle condizioni indicate nell'articolo 105 del Codice, nella misura massima del 30% dell'importo contrattuale.
5. Il subappaltatore deve possedere i requisiti previsti per l'appaltatore nelle misure di seguito indicate:
 - a) requisiti previsti dall'articolo 4, lettere a) e b), del presente capitolato, in misura totale;
 - b) requisito previsto dall'articolo 4, lettera c), del presente capitolato in misura adeguata per lo svolgimento delle prestazioni subappaltate;
 - c) requisito previsto dall'articolo 4, lettere d) ed e) del presente capitolato, in misura proporzionalmente diretta all'importo delle prestazioni oggetto del subappalto.
6. L'appaltatore resta comunque unico responsabile nei confronti della stazione appaltante anche dell'operato dei subappaltatori.
7. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e, pertanto, l'appaltatore è tenuto all'obbligo ivi previsto, salvo che nelle ipotesi di cui all'art. 105, comma 13, lett. a) e b) del d.lgs. n. 50/2016.
8. L'appaltatore è obbligato a dar corso nei confronti dei subappaltatori e della stazione appaltante a tutti gli obblighi su di esso gravanti in forza dell'articolo 105 del codice e di tutte le altre disposizioni vigenti in materia di subappalto.
9. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6, del Codice, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione di controdeduzioni.

Articolo 23 - CESSIONE DI CREDITI

1. Tutti i crediti vantati dall'appaltatore possono essere ceduti ai sensi della legge 52 del 1991 e dell'articolo 106, comma 13, del Codice.
2. Vigono riguardo ai crediti dell'appaltatore le disposizioni di cui all'articolo 9 del d. l. 185 del 2008, convertito nella legge 2 del 2009 e di cui ai decreti ministeriali del 25 giugno 2012, in tema di certificazione e compensazione dei crediti dell'appaltatore.

Articolo 24 - PAGAMENTI E TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI

1. La stazione appaltante corrisponde all'appaltatore a titolo di compenso contrattuale quanto definito all'art. 3 del presente capitolato. I pagamenti verranno corrisposti all'appaltatore in rate mensili posticipate di pari importo. I pagamenti saranno effettuati entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di presentazione della relativa fattura, previo accertamento da parte dell'ufficio competente della regolarità contributiva dell'appaltatore, mediante acquisizione del DURC. Ulteriori ed eventuali dettagli in relazione alle modalità di fatturazione del servizio saranno definiti in sede di contratto.
2. Qualora i pagamenti dei corrispettivi non intervengano entro il termine fissato dal comma precedente, l'appaltatore ha diritto al pagamento degli interessi maturati e calcolati in base alla vigente normativa di legge.
3. Su richiesta della stazione appaltante, l'appaltatore si impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, come previsto dall'art. 3 comma 7 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Ai sensi dell'art. 3 comma 7 della Legge

AMBITO DISTRETTUALE DI TRADATE

136/2010, l'appaltatore si assume analogo obbligo nei confronti dei subappaltatori e si impegna a comunicare alla stazione appaltante i relativi estremi identificativi.

4. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, del decreto ministeriale 3 aprile 2013 n. 55, nonché dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014, convertito in legge n. 89/2014, l'appaltatore è tenuto ad emettere verso l'Ente appaltante, la fattura in forma elettronica e non cartacea, riportando il relativo codice CIG, secondo le modalità previste nel Regolamento ministeriale n. 55/2013. Ai sensi dell'art. 6, comma 6, del D.M. 03.04.2013 n. 55, l'Ente non potrà eseguire alcun pagamento, neppure in forma parziale, fino al momento del ricevimento della fattura in formato elettronico. Il Codice unico per la fatturazione elettronica è **OPIU1R**
5. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, comma 629, lett. b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) – Applicazione “split payment”, che ha modificato il Dpr n. 633/1972, in materia di IVA, l'appaltatore nella fattura è tenuto ad esporre l'IVA inserendo la seguente dicitura: “Scissione dei pagamenti– Art. 17-ter del Dpr n. 633/1972”. La Comunità montana, ai sensi della normativa sopra richiamata, provvederà a versare l'IVA direttamente all'erario.

Articolo 25 - REVISIONE PREZZI

1. Indipendentemente dalla percentuale di ribasso praticata in sede di gara e, conseguentemente, dalla esatta quantificazione dell'importo contrattuale, qualora nel corso dell'esecuzione dell'appalto le componenti essenziali di costo evidenziate nella tabella relativa all'analisi dei prezzi del progetto subiscano delle variazioni – in termini di aumento o diminuzione - la parte interessata può chiederne la revisione. La componente di costo revisionata concorre a rideterminare il prezzo contrattuale in misura proporzionale alla percentuale di incidenza su detto importo rispettivamente indicata nella tabella. I suddetti rapporti proporzionali permangono invariati, qualunque sia la percentuale di ribasso praticata in sede di gara. Il prezzo revisionato non può comunque eccedere il limite previsto al successivo comma 5.
2. Alla parte che chiede la revisione spetta l'onere di dimostrare analiticamente, fornendo alla controparte dati oggettivamente riscontrabili, il ricorrere della circostanza che, ai sensi del primo comma del presente articolo, può determinare la variazione.
3. La revisione del prezzo non può comunque essere richiesta prima che siano trascorsi un anno dalla data di avvio del servizio.
4. A seguito dell'accertamento dell'effettiva presenza delle cause che possono determinare la revisione, questa opera a partire dalla data della richiesta.
5. Il prezzo revisionato con le modalità dei commi precedenti non può eccedere l'importo risultante dall'applicazione dell'indice FOI relativo al periodo intercorrente tra la data in cui il presente capitolato è stato approvato e la data della richiesta di revisione, al prezzo da revisionare.

Articolo 26 - DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

1. Tutte le prestazioni oggetto del presente capitolato sono soggette ad attestazione di regolare esecuzione da parte del direttore dell'esecuzione, con le modalità di cui all'articolo 111, comma 2, del codice.

Articolo 27 – AGGIUDICAZIONE, DECADENZA E STIPULA DEL CONTRATTO

1. L'aggiudicazione del servizio ha luogo con le modalità ed alle condizioni indicate agli articoli 32 e 33 del codice.
2. Il contratto è stipulato ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del codice in forma pubblica amministrativa e sottoscritto con firma digitale.

AMBITO DISTRETTUALE DI TRADATE

3. L'appaltatore decade dall'aggiudicazione se, prima della stipula del contratto, cessa di possedere anche uno dei requisiti indicati all'articolo 4, lett. a) e b), del presente capitolato. Esso decade altresì nel caso in cui vengano fornite sul suo conto informazioni in materia di "antimafia" che comportino la decadenza dall'aggiudicazione ed in caso di mancata presentazione delle polizze assicurative di cui all' art. 23 del presente capitolato.
4. In tutti i casi in cui l'aggiudicatario decade dall'aggiudicazione, è incamerata la cauzione provvisoria. Nel caso in cui sia stata già prestata la cauzione definitiva, la stazione appaltante incamera quest'ultima. In ogni caso grava sull'aggiudicatario l'onere di risarcire il maggior danno provocato alla stazione appaltante a causa della decadenza dall'aggiudicazione.
5. La stipulazione del contratto ha luogo entro sessanta giorni da quando è divenuta efficace l'aggiudicazione.
6. Ai sensi dell'art. 32 comma 9 del Codice il contratto comunque non può essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione di cui al combinato disposto tra gli artt. 32, comma 5 e l'art. 33 comma 1 del Codice. Il termine dilatorio di cui sopra, non si applica se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o dell'inoltro degli inviti nel rispetto del Codice, è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva.

Articolo 28 - DOCUMENTI DEL CONTRATTO

1. Il presente capitolato, se non riprodotto fedelmente e integralmente nel testo del contratto, è allegato materialmente a quest'ultimo.
2. Il documento di valutazione del rischio, le polizze di garanzia ed il progetto tecnico presentato in sede di gara, fanno parte integrante del contratto, anche se non sono materialmente allegate alla stessa.

Articolo 29 - SPESE CONTRATTUALI

1. Tutte le spese, tasse ed imposte, inerenti e conseguenti all'aggiudicazione ed alla stipulazione del contratto e successive ad essa (bolli, registrazioni, diritti etc.), nessuna esclusa ed eccettuata, anche se non richiamate espressamente nel presente capitolato, sono a totale ed esclusivo carico dell'aggiudicatario senza diritto di rivalsa, ad eccezione dell'I.V.A. che, se dovuta, è a carico della stazione appaltante.
2. Sono pure a carico dell'affidatario tutte le spese di bollo inerenti gli atti occorrenti per la gestione del servizio, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
3. Ai sensi del combinato disposto tra l'art. 73, comma 4, e 216, comma 11, del Codice, l'aggiudicatario del servizio è tenuto a rimborsare alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione le spese per la pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta ufficiale.

Articolo 30 - CODICE DI COMPORTAMENTO

1. L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R. A tal fine, prima della stipula del contratto, la stazione appaltante trasmette all'aggiudicatario, ai sensi dell'articolo 17 del D.P.R. n. 62/2013, copia del Decreto stesso, per una sua più completa e piena conoscenza. L'appaltatore è tenuto a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.
2. La stazione appaltante può ricorrere alla risoluzione del contratto qualora il direttore dell'esecuzione

AMBITO DISTRETTUALE DI TRADATE

accerti comportamenti dell'appaltatore che concretino gravi violazioni degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62. In tali casi, il Direttore dell'esecuzione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'appaltatore il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione contrattuale, ai sensi del successivo art. 35, comma 3, fatto salvo il risarcimento dei danni.

PARTE IV – PATOLOGIA DEL CONTRATTO

Articolo 31 – Penali

1. In caso di violazione degli obblighi contrattualmente assunti, l'accertamento della violazione degli obblighi contrattuali avverrà previa segnalazione da parte dei singoli Comuni all'ufficio di piano – stazione appaltante.
2. La stazione appaltante applica le penali entro gli importi massimi rispettivamente di seguito indicati per ciascuna fattispecie:
 - a) accertata presenza in servizio di personale il cui nominativo non sia stato preventivamente indicato alla stazione appaltante: € 250,00 per evento; se il soggetto utilizzato non possiede il titolo e l'esperienza prevista dall'articolo 11 del presente capitolato: € 1.000,00 per evento;
 - b) mancato rispetto degli orari di apertura al pubblico concordati con la stazione appaltante: € 300,00 per evento;
 - c) mancata presenza in servizio di un operatore, non dovuta a causa di forza maggiore oggettivamente dimostrabile: € 500,00 per ogni giorno o frazione di giorno di assenza: € 500,00 per evento;
 - d) mancata presenza in servizio di un operatore, dovuta a sciopero, non comunicato o comunicato oltre il termine fissato dal presente capitolato: € 600,00 per ogni giorno o frazione di giorno di assenza;
 - e) irreperibilità del responsabile di commessa di cui all'art. 8: 0,5 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di irreperibilità;
 - f) mancata realizzazione delle eventuali proposte migliorative innovative e/o aggiuntive presentate in sede di gara, nonché mancata attuazione dei programmi o di qualsiasi altro aspetto tecnico-organizzativo previsto ed oggetto di punteggio specifico: da € 500,00 a € 2.000,00 per evento, avuto riguardo, nell'ordine, al danno causato agli utenti, alla stazione appaltante e/o a terzi, alla intenzionalità del comportamento dell'appaltatore, alla eventuale prevedibilità dell'evento;
 - g) disservizi all'utenza diversi da quelli indicati nelle precedenti lettere: da € 100,00 a € 2.000,00 per evento, avuto riguardo, nell'ordine, al danno causato agli utenti, alla stazione appaltante e/o a terzi, alla intenzionalità del comportamento dell'appaltatore, alla eventuale prevedibilità dell'evento;
 - h) inadempimenti diversi da quelli indicati alle lettere precedenti: da € 250,00 a € 2.500,00 per evento, avuto riguardo, nell'ordine, al danno causato agli utenti, alla stazione appaltante e/o a terzi, alla intenzionalità del comportamento dell'appaltatore, alla eventuale prevedibilità dell'evento.
 - i) ritardato reintegro della cauzione entro il termine fissato dalla stazione appaltante: 0,3 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo sino al quindicesimo.
3. L'applicazione delle penalità è preceduta da formale contestazione di addebito (notificata con raccomandata o tramite posta certificata) dell'ente capofila e dalla valutazione di eventuali controdeduzioni della ditta appaltatrice a quanto contestato. In particolare, le controdeduzioni dovranno pervenire all'ente appaltante entro 7 gg. Lavorativi dalla data di ricevimento della contestazione. Trascorso tale termine, senza che la ditta appaltatrice abbia presentato le proprie

AMBITO DISTRETTUALE DI TRADATE

controdeduzioni o nel caso in cui le stesse non vengano considerate idonee, si procederà all'applicazione della penalità con apposito provvedimento.

4. Gli inadempimenti contrattuali sono contestati per iscritto da parte della stazione appaltante all'appaltatore che, ricevuta l'intimazione, ha l'obbligo di rimuovere immediatamente la causa dell'inadempimento ponendo in essere tutte le azioni eventualmente richieste in tal senso da parte della stazione appaltante, e la facoltà di comunicare le proprie controdeduzioni in merito entro il termine di sette giorni dal ricevimento della contestazione.
5. Valutate la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto in cui i comportamenti hanno avuto luogo, le controdeduzioni eventualmente presentate dall'appaltatore, le misure da questi intraprese per rimuovere la causa dell'inadempimento e l'eventuale avvenuta applicazione di penali nel corso del rapporto contrattuale, la stazione appaltante applica la penale, rapportandone l'importo alla gravità dell'inadempimento.
6. L'importo della penale è versato dall'appaltatore alla stazione appaltante entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di conclusione del procedimento di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo. Decorso tale termine, la stazione appaltante, a propria scelta, escute la cauzione definitiva o attiva il procedimento di riscossione coattiva relativo all'importo della penale, maggiorato degli interessi di mora. Sin tanto che perdura l'inadempimento relativo al pagamento della penale, ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, la stazione appaltante non procede al pagamento degli importi maturati. Non è in ogni caso possibile dar corso al pagamento delle penali mediante compensazioni con i pagamenti relativi a prestazioni non ancora liquidate. Il mancato pagamento delle rate non produce gli effetti di cui agli articoli 1218, 1219, 1221, 1223 e 1224 del codice civile.
6. In tutti i casi in cui l'appaltatore non rimuova tempestivamente la causa dell'inadempimento, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 33 del presente capitolato, la stazione appaltante dispone che l'esecuzione delle prestazioni cui l'inadempimento è riferito siano svolte da terzi, addebitando all'appaltatore i relativi costi sostenuti e fatta salva l'applicazione della penale. Gli stessi sono addebitati con le modalità indicate al comma 5.
7. L'applicazione di penali per un importo superiore al 10% del corrispettivo contrattuale dell'appalto, in un periodo massimo pari a dodici mesi continuativi, equivalgono alla manifesta incapacità dell'appaltatore a svolgere il servizio appaltato, e pertanto comportano la risoluzione del contratto, con relativo incameramento della cauzione e risarcimento dell'eventuale maggior danno provocato alla stazione appaltante.
8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui il comportamento inadempiente sia attribuito al subappaltatore o al cottimista, anche se l'appaltatore dimostri di non esserne stato a conoscenza.

Articolo 32 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. La stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto ex articolo 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi, fermo restando il risarcimento dell'eventuale maggior danno:
 - a) quando nel corso dell'esecuzione dell'appalto, intervenga una causa che determini la perdita di uno dei requisiti generali previsti dalla normativa vigente di cui all'art. 4, lett. a) e b), del disciplinare di gara, nonché uno dei requisiti necessari per l'esecuzione del servizio;
 - b) accertamento per quattro volte nel corso di dodici mesi continuativi, dello stesso comportamento tra quelli previsti all'articolo 33 (penali) del presente capitolato;
 - c) interruzione del servizio per non meno di sette giornate consecutive, salvo che ciò avvenga per cause di forza maggiore che devono essere provate da parte dell'appaltatore;
 - d) frode dell'appaltatore;
 - e) mancata adozione delle misure sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale prescritte dalle norme vigenti e dal documento di valutazione del rischio come sancito dagli art.17 e 18 del d. lgs 81/08 e redatto secondo l'art. 28 del decreto medesimo;

AMBITO DISTRETTUALE DI TRADATE

- f) qualora l'appaltatore accumuli l'applicazione di penali per un importo complessivo maggiore del 10% dell'importo contrattuale, in un periodo pari o inferiore a dodici mesi continuativi;
 - g) mancato reintegro della cauzione definitiva sino all'importo originariamente prestato entro il termine di 30 giorni dalla richiesta della stazione appaltante;
 - h) subappalto non autorizzato dalla stazione appaltante e/o in violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 105 del d.lgs. n. 50/16;
 - i) cessione anche parziale del contratto;
 - j) fallimento dell'appaltatore, salvo i casi previsti nei commi 17 e 18 dell'art. 48 del Codice per i raggruppamenti temporanei ed i consorzi;
 - k) cessazione dell'attività da parte dell'appaltatore, sua estinzione o sua trasformazione in soggetto la cui natura non permetta l'assunzione del servizio;
 - l) qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci (art. 108, comma 2, del Codice);
 - m) qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del codice (art. 108, comma 2, del Codice).
 - n) mancato adempimento prima dell'avvio del servizio dell'obbligo contrattuale di cui all'art. 11, comma 5, del presente capitolato (clausola sociale).
2. Quando si verificano una o più tra le vicende indicate al comma precedente, ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 1456 c.c., la stazione appaltante si avvale della clausola risolutiva, intimata a mezzo raccomandata A.R., dichiarando il contratto risolto di diritto con effetto immediato.

Articolo 33 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Salvo il caso di risoluzione di diritto del contratto di cui al precedente articolo 33, la stazione appaltante può ricorrere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1454 c.c. qualora il direttore dell'esecuzione accerti comportamenti dell'appaltatore che concretino gravi inadempimenti alle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita del servizio, secondo le modalità previste dall'art. 108, comma 3, del Codice.
2. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 1, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dell'esecuzione del contratto assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali di cui al precedente art. 32.
3. Ai sensi del precedente art. 32 (codice di comportamento), comma 2, il contratto si risolve in caso di violazione degli obblighi di condotta previsti dal D.p.r. 16 aprile 2013 n. 62 per i dipendenti pubblici, da parte dell'appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori.
4. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
5. In caso di risoluzione del contratto si applicano le disposizioni di cui all'art. 108, commi da 5 a 9, del codice.
6. Rimane salvo il diritto della stazione appaltante di richiedere il risarcimento del danno in conseguenza degli inadempimenti accertati e della risoluzione del contratto e di esperire qualsiasi azione giudiziaria che si rendesse necessaria.
7. Il contratto si risolve per impossibilità sopravvenuta qualora sopravvengano ragioni imperative imposte dalla legge. In tal caso, all'appaltatore è corrisposto il compenso relativo ai servizi resi, senza che lo stesso possa pretendere dalla stazione appaltante alcun ristoro o indennità dovuta al mancato utile, a investimenti effettuati o ad aspettative a qualunque titolo nutrite per la naturale conclusione dell'appalto.

AMBITO DISTRETTUALE DI TRADATE

8. Su richiesta dell'appaltatore, il contratto si risolve per eccessiva onerosità nel caso in cui, nel corso della durata del servizio, sopraggiungano disposizioni normative e/o amministrative innovative o modificative di quelle vigenti e relative a qualsivoglia aspetto del presente capitolato, che rendano la prestazione dell'appaltatore eccessivamente onerosa. In tal caso è onere dell'appaltatore fornire la prova dell'eccessiva onerosità e quantificare la stessa con riguardo alle componenti essenziali di costo di cui si compone il prezzo contrattuale relativo a ciascun lotto. Grava sull'appaltatore l'onere di dimostrare analiticamente, fornendo alla stazione appaltante dati oggettivamente riscontrabili, la scomposizione percentuale del prezzo contrattuale in singoli elementi di costo, nonché il ricorrere della circostanza che, ai sensi del presente comma, determina l'eccessiva onerosità. L'eccessiva onerosità non può comunque riguardare la normale alea del contratto. Ricevuta la richiesta di risoluzione, la stazione appaltante esercita nei confronti dell'appaltatore entro 15 giorni dal suo ricevimento, una delle seguenti opzioni:
 - a) consenso alla proposta di risoluzione;
 - b) applicazione della revisione prezzi con le modalità e nella misura indicate all'articolo 26. In tal caso, spetta comunque all'appaltatore fornire i dati necessari al computo della revisione.
9. Nell'ipotesi indicata alla lettera b) del comma precedente, non si dà corso alla risoluzione del contratto se i prezzi revisionati conformemente all'articolo 26 assorbono integralmente gli scostamenti quantificati dall'appaltatore con la richiesta di risoluzione indicata al comma precedente.

Articolo 34 - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Tranne che nelle ipotesi previste dall'articolo 35, commi 8 e 9, ogni qual volta il contratto sia risolto, l'appaltatore incorre nella perdita della cauzione definitiva che resta incamerata da parte della stazione appaltante.
2. E' comunque fatto salvo il diritto da parte della stazione appaltante di ottenere il risarcimento del maggior danno subito a causa della risoluzione. Tra i danni ulteriori si considerano, tra l'altro, quelli relativi all'espletamento di una nuova procedura di gara per l'affidamento del servizio ad un nuovo soggetto aggiudicatario e quelli pari alla differenza tra l'importo del contratto stipulato con l'appaltatore e l'importo del contratto stipulato con il soggetto subentrante, rapportata al periodo residuo di validità del contratto risolto.

Articolo 35 – ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO

1. In tutti i casi in cui l'appaltatore sia inadempiente totalmente o parzialmente riguardo alle obbligazioni su di esso gravanti in forza delle norme del presente capitolato e del relativo contratto d'appalto, sin tanto che permane l'inadempimento, ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, la stazione appaltante non procede al pagamento del corrispettivo contrattuale di cui all'articolo 3 del presente capitolato. Il mancato pagamento del corrispettivo non produce gli effetti di cui agli articoli 1218, 1219, 1221, 1223 e 1224 del codice civile.

Articolo 36 – NOVAZIONE SOGGETTIVA – RECESSO

1. All'infuori di quanto previsto dall'articolo 23, comma 3 (cessione del contratto) e dall'articolo 106, comma 1, lett. d.2) del codice, non è ammessa alcuna novazione soggettiva delle parti del contratto cui il presente capitolato è riferito.
2. La stazione appaltante può recedere dal contratto:
 - a) per sopravvenute esigenze di interesse pubblico;
 - b) laddove l'appaltatore, pur dando corso all'esecuzione del servizio, dimostri di non essere in condizioni di poter idoneamente eseguire le obbligazioni discendenti dal contratto.
3. L'ente può altresì recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1 comma 13, del Decreto-Legge 95/2012, convertito con modificazioni nella L. 135/2012, qualora la Consip stipuli una convenzione per l'acquisto

AMBITO DISTRETTUALE DI TRADATE

del servizio in oggetto che preveda prezzi inferiori a quelli previsti nel contratto d'appalto per il servizio di che trattasi stipulato con l'appaltatore. In tal caso la stazione appaltante può recedere dal contratto, pagando le prestazioni eseguite oltre al decimo delle prestazioni non eseguite, con un preavviso di 15 giorni qualora l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare i parametri della convenzione Consip.

4. Il recesso è comunicato da parte della stazione appaltante all'appaltatore con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari consecutivi antecedenti rispetto alla data in cui lo si vuol far valere.
5. In caso di recesso, l'appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni già eseguite secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali in essere nonché alla corresponsione del valore dei materiali e dell'utile relativo alla parte del servizio ancora da eseguire. Tale ammontare deve essere stimato secondo le modalità indicate nell'art. 109 commi da 1 a 6 del Codice, e, in ogni caso, non può eccedere quello il decimo dell'importo dei servizi non eseguiti.
6. All'appaltatore non è data la facoltà di recedere dal contratto.

Articolo 37 - ESECUZIONE D'UFFICIO

1. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 33-38 (penali – recesso), in caso di arbitrario abbandono o sospensione del servizio o di gravi deficienze nello svolgimento delle prestazioni, la stazione appaltante, previa diffida inviata all'appaltatore, può sostituirsi allo stesso per l'esecuzione d'ufficio delle prestazioni, addebitandone le relative spese all'appaltatore stesso, fatto salvo il risarcimento del danno e l'escussione totale della cauzione definitiva.

PARTE V – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 38 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. L'Aggiudicatario è soggetto alla piena ed integrale osservanza di tutte le norme legislative in materia di servizi pubblici per quanto non sia in contrasto con le condizioni stabilite nel presente capitolato.
2. L'Aggiudicatario è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, le parti fanno riferimento in particolare:
 - a) L.R. 3/2008 "governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio sanitario" e successive modifiche ed integrazioni;
 - b) a tutte le normative e i regolamenti, nazionali e regionali, che dovessero intervenire nella materia oggetto del presente capitolato, tempo per tempo;
 - c) al Codice dei Contratti Pubblici, D.lgs. n. 50/2016;
 - d) al Regolamento attuativo del Codice dei Contratti Pubblici, DPR 207/2010, nelle parti ancora in vigore per il periodo transitorio;
 - e) dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
 - f) alle norme del codice civile in materia di obbligazioni e contratti.

Articolo 39 - TUTELA DEI DATI PERSONALI

1. Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con l'aggiudicatario è richiesta obbligatoriamente la presentazione da parte dei concorrenti di dati ed informazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento Europeo 679/2016.

AMBITO DISTRETTUALE DI TRADATE

Coerentemente con quanto sancito da tale codice, il trattamento di tali dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza ed i diritti degli interessati.

Il titolare del trattamento dei dati forniti, che determina le finalità e i mezzi del trattamento dei dati stessi, è il Comune di Tradate – Piazza Mazzini 6 Tradate PEC comune.tradate@pec.regione.lombardia.it MAIL: protocollo@comune.tradate.va.it

2. I dati relativi all'Appaltatore o a persone fisiche ad esso connesse, siano essi forniti dall'Aggiudicatario medesimo ovvero recuperate da altre fonti, saranno trattati nei limiti consentiti dall'ordinamento per le finalità di cui al presente capitolato oltre che per effettuare controlli, verifiche e ed accertamenti d'ufficio di stati, qualità e fatti, ovvero per il controllo sulle dichiarazioni sostitutive fornite e ai sensi del D.P.R. 445/2000 e le verifiche previste dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., relative ai requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del Codice. In ogni caso, i dati non saranno trattati per finalità estranee al servizio oggetto del capitolato, né in procedimenti di trattamento automatizzato che producano effetti giuridici o economici o che incidano in modo analogo sull'Appaltatore o sulle persone fisiche ad esso connesse.
3. I dati e le informazioni contenuti in documenti conservati dal titolare potrebbero essere oggetto di diffusione unicamente in attuazione degli obblighi di trasparenza e di pubblicazione, cui il Comune di Tradate è soggetto ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. o in base ad altre specifiche disposizioni di legge, esclusivamente nelle modalità e nei limiti previsti da tali disposizioni.
4. La mancata fornitura dei dati, totale o parziale, ovvero la fornitura di dichiarazioni false, reticenti e/o mendaci potrà comportare, a insindacabile giudizio del Comune di Tradate e fatte salve le conseguenze amministrative, civili e penali previste dall'ordinamento, l'impossibilità a procedere alla stipula, all'esecuzione o alla prosecuzione del contratto.
5. Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto delle misure di sicurezza ed in ogni caso nel rispetto della normativa europea e nazionale di riferimento.

I dati trattati, fatti salvi gli eventuali obblighi di legge, saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario alle finalità per i quali sono stati raccolti e successivamente trattati. Al termine del periodo di conservazione i dati personali saranno cancellati.

Con riferimento ai dati forniti dall'Appaltatore relativi a persone fisiche ad esso connesse è diritto degli interessati:

- a. ottenere informazioni sui dati trattati dal Titolare, su determinati aspetti del trattamento e ricevere una copia dei dati trattati;
- b. proporre opposizione al trattamento dei propri dati quando esso viene effettuato per scopi di interesse pubblico o legittimo interesse del titolare, (profilazione compresa), per finalità di marketing diretto, oppure per finalità di ricerca scientifica o storica o a fini statistici;
- c. verificare la correttezza dei propri dati e richiederne l'aggiornamento o la correzione;
- d. richiedere la limitazione del trattamento dei propri dati. In tal caso il Titolare non tratterà i dati per alcun altro scopo se non la loro conservazione;
- e. ottenere la cancellazione o rimozione dei propri dati personali quando ricorrono determinate condizioni;
- f. ricevere i propri dati in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e, ove tecnicamente fattibile, di ottenerne il trasferimento senza ostacoli a un altro titolare. Questa disposizione è applicabile quando i dati sono trattati con strumenti automatizzati e il trattamento è basato sul consenso dell'interessato, su un contratto di cui l'interessato è parte o su misure contrattuali ad esso connesse;

AMBITO DISTRETTUALE DI TRADATE

- g. revocare il consenso al trattamento dei propri dati personali precedentemente espresso per le finalità specifiche non inerenti all'esecuzione del contratto in essere, oppure per i dati particolari eventualmente trattati (dati sensibili).

Articolo 40 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI SENSIBILI DEGLI UTENTI

1. Il trattamento di tutti i dati personali degli utenti deve avvenire conformemente alle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, D.lgs. n. 196/2003 (in seguito anche Codice Privacy) e del Regolamento europeo 679/2016, delle Autorizzazioni e Provvedimenti emessi dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e degli atti normativi e atti amministrativi vigenti in materia sanitaria.
2. L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso nell'esecuzione del contratto. Il trattamento di tali dati sarà consentito solo nei casi previsti dalla normativa vigente e, in ogni caso, essi non potranno essere trattati per finalità estranee all'espletamento del presente capitolato. Con l'eccezione delle informazioni destinate al Committente, l'Appaltatore non comunicherà senza preventiva autorizzazione del medesimo alcun dato personale relativo agli utenti in carico, fatte salve le casistiche previste dalla normativa. È data possibilità all'Appaltatore di diffondere i dati relativi all'utenza solamente in forma aggregata ed anonima esclusivamente nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Appaltatore medesimo a gare e appalti diversi dal presente.
3. L'Appaltatore risponde per l'inosservanza della normativa e della prassi in materia di privacy e di trattamento dei dati personali degli utenti anche da parte dei propri dipendenti, dei consulenti e dei collaboratori.
4. Con la sottoscrizione del Contratto l'Appaltatore provvederà a garantire la conformità delle proprie procedure all'ordinamento nazionale ed europeo in materia di trattamento dei dati personali e di privacy, ponendo in essere tutte le misure necessarie alla tutela dei dati dell'Utenza. Il Comune di Tradate potrà attivare verifiche ed ispezioni circa tale conformità in qualsiasi momento dell'esecuzione del contratto.

Articolo 41 – CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE

1. Qualsiasi controversia che dovesse sorgere in esecuzione del presente appalto, è devoluta all'Autorità Giudiziaria competente – Foro di Varese. È esclusa la clausola arbitrale.

DISPOSIZIONI REGOLATRICI DELLA GARA

Articolo 42 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA

1. Il servizio oggetto dell'appalto appartiene a quelli elencati nell'allegato IX del D. Lgs. 50/2016.
2. L'appalto del servizio verrà aggiudicato mediante procedura aperta, di cui al combinato disposto tra l'art. 3, comma 1, lett. sss), l'art. 60, comma 1 e l'art. 142 del d.lgs. n. 50/2016 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 95, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
3. Possono partecipare alla procedura concorsuale e, in caso di aggiudicazione, gestire il servizio, in forma singola o associata tra loro, tutti gli operatori economici di cui al combinato disposto tra l'art. 3, comma 1, lettera p) e l'art. 45 del Codice nonché gli operatori economici stabiliti in uno Stato dell'Unione Europea, i cui statuti, atti costitutivi o oggetti sociali prevedano lo svolgimento di attività coerente con il servizio cui il presente capitolato è riferito e che siano in possesso dei requisiti indicati nel disciplinare di gara.

Articolo 43 – MODALITA' E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

1. Il servizio oggetto dell'appalto appartiene a quelli elencati nell'allegato IX del D. Lgs 50/2016.
2. L'appalto verrà aggiudicato mediante procedura aperta, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, a favore della Ditta che, avendo dichiarato di accettare tutte le condizioni del presente capitolato speciale, essendosi impegnata ad eseguire tutti i servizi presenti nel medesimo e risultando in possesso di tutti i requisiti di ammissione alla gara, avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, determinata in base ai seguenti elementi:
 - a) prezzo: punti 20/100
 - b) qualità: punti 80/100
3. Effettuerà la valutazione la Commissione di gara nominata con apposito provvedimento.

L'appalto sarà aggiudicato alla società che avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato. A parità di punteggio sarà preferita la società che avrà ottenuto il punteggio maggiore nell'area "Progetto".

L'Ente appaltante potrà procedere all'aggiudicazione anche nel caso in cui fosse pervenuta una sola offerta valida.

ANALISI DEI COSTI DELL'APPALTO

ALLEGATO N.1

COSTI DI GESTIONE SERVIZIO TUTELA MINORI		
	ore settimanali	costo annuo
Coordinatore	8 ore (F1)	€ 12.480,00
Psicologi	52 ore (E2)	€ 48.000,00
Assistenti Sociali	76 ore (D2)	€ 60.000,00
Personale da progetto tecnico		€ 10.720,00
Personale amministrativo	12 ore (C1)	€ 8.500,00
Formazione		€ 1.000,00
Materiale di consumo		€ 700,00
Affitto locali		€ 8.500,00
Utenze		€ 3.000,00
Servizio di pulizia		€ 3.600,00
Rimborso missioni		€ 2.500,00
Sicurezza del lavoro		€ 1.000,00
Spese generali		€ 3.000,00
totale A costo del servizio		€ 163.000,00
SERVIZI AGGIUNTIVI		
Attività per affido		€ 20.000,00
totale B costo servizi aggiuntivi		€ 20.000,00

Totale A + B	Costo Annuo	€ 183.000,00
	Base d'asta d'appalto	€ 549.000,00
	Valore comprensivo di ripetizione del servizio di anni 3 di cui all'art. 2 del Capitolato Speciale	€ 1.098.000,00

Non vi sono rischi da interferenza e pertanto neanche costi collegati

A) Costo del personale.

Ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del d. lgs 50/16, il costo del personale indicato nell'analisi dei costi, è stato determinato sulla base del costo del lavoro di cui alla tabella del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali avente ad oggetto "Determinazione del costo orario del lavoro per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenza-educativo e di inserimento lavorativo", riferito al mese di Settembre 2020.

B) Costo oneri per la sicurezza dei lavoratori diversi da quelli da interferenza (Documento di valutazione del rischio).

L'importo degli oneri previsti per la sicurezza fisica dei lavoratori, di cui al d.lgs. n. 81/08, diversi da quelli da interferenza sono quelli derivanti dal documento di valutazione del rischio che deve essere redatto a cura dell'aggiudicatario e dall'attuazione delle misure ivi previste come necessarie per eliminare o

AMBITO DISTRETTUALE DI TRADATE

ridurre al minimo tali rischi. I relativi costi, calcolati in maniera indicativa, sono a carico dell'aggiudicatario e remunerati con l'importo contrattuale determinato conformemente a quanto previsto all'articolo 3 del capitolato.

C) Costo oneri per la sicurezza dei lavoratori relativi ai rischi da interferenza.

Gli oneri previsti per la sicurezza fisica dei lavoratori relativi al rischio da interferenza, indicato nell'analisi dei costi, è pari a 0 (zero), non essendo previsti pericoli da interferenza.

D) Spese di viaggio e di trasferimento tra i domicili degli utenti e spese di accompagnamento.

I costi di accesso degli operatori per le visite domiciliari, per trasferte legate all'attività lavorativa e le spese di accompagnamento degli utenti, indicati nell'analisi dei costi, sono stati desunti da dati storici relativi al servizio.

E) Spese generali e utile.

Le spese generali e l'utile d'impresa sono stati complessivamente calcolati in maniera convenzionale in base ad una percentuale pari al 10,00% del totale parziale. Le spese generali comprendono anche le spese relative al materiale di consumo, al traffico telefonico, all'attività amministrativa.